

Roma, 3 APR. 2006

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Prot. n. MINFTRA/DINFR/3424
Classifica A.2.16
Allegati: Uno
Oggetto: Canoni per concessioni demaniali marittime - Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a FSN (Federazioni Sportive Nazionali)

LETTERA CIRCOLARE

Agenzia del Demanio
Direzione Centrale del Demanio
Via del Quirinale, 30
00100 ROMA

Capitanerie di porto
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Viale della Regione Siciliana, 2226
91100 PALERMO

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

Assessorati e Uffici regionali
LORO SEDI
(vedi elenco allegato)

e, per conoscenza

Comando Generale del corpo
delle Capitanerie di Porto
S E D E

Riferimento circolare n° 77 - Prot. n. 5173689- in data 17 dicembre 1998 avente ad oggetto:
"Disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime."

La FIV - Federazione Italiana Vela - ha evidenziato che sul territorio nazionale non vengono applicate in maniera omogenea le norme sul riconoscimento del canone ricognitorio per le concessioni demaniali marittime assentite a favore delle Associazioni sportive in argomento.

In proposito si richiama il contenuto della circolare N°77 del 17 dicembre 1998, con la quale questa Direzione Generale, ha ritenuto di impartire, ai fini di una unitarietà di comportamento, le disposizioni che per una corretta applicazione della normativa che si applica per la determinazione del canone relativo alle concessioni demaniali fruite dalle predette Associazioni per le finalità individuate e precisamente il D.M. 5 agosto 1998 n°342, attuativo dell'art. 03 comma 1 introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993 n° 400 della legge di conversione 4 dicembre 1993 n° 494.

Per quanto attiene le concessioni fruite nell'ambito delle circoscrizioni territoriali in cui il demanio marittimo è gestito dalle Autorità Portuali ai sensi della legge n. 84/94, l'applicazione della normativa non si discosta sostanzialmente da quanto sopra indicato.

L'art. 7, 1° comma della legge n. 494/1993 ha riconosciuto agli Enti portuali (ora Autorità Portuali) la competenza nella determinazione dei criteri e, quindi, della misura dei canoni per le concessioni localizzate all'interno del proprio ambito territoriale ponendo un limite generale verso il basso a tale autonomia: i canoni non potranno essere inferiori rispetto a quelli applicati dalle autorità marittime statali.

Il comma 4, per le società sportive non aventi finalità di lucro, pone anche un limite verso l'alto: non potranno applicarsi canoni superiori rispetto a quelli applicati dalle autorità marittime statali.

L'art. 13, comma 1 lett. a), seconda parte della legge 28 gennaio 1994, n. 84 pone analogo limite superiore per tutte le utilizzazioni turistiche-ricreative.

Si allega ad ogni buon fine copia della circolare in riferimento e si richiamano gli Uffici ed Enti in indirizzo a conformarsi alle disposizioni nella stessa contenute.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



Officina di cultura e comunicazione